

È venuto adunque l'onorevole Alvigini dicendo alla Camera: badate che ci possono essere atti di semplice cospirazione nel senso definito dall'articolo 187 del Codice penale; ci possono essere anche atti preparatorii fatti da un solo individuo, e non esservi ancora cospirazione. Volete voi colpire questi atti preparatorii soli quando cospirazione non ci sia? No, voi non lo volete. Quando intendete di colpirli? Quando quell'individuo, il quale ha già commessi atti preparatorii, si metta in rapporto con un secondo o con un terzo, e faccia una cospirazione.

Il mio onorevole collega Alvigini ha detto che possono farsi benissimo delle cospirazioni le quali in questo modo siano già state precedute da atti preparatorii. Quindi sta appunto la sua proposta là dove dice che la cospirazione è accompagnata da atti preparatorii. Può dunque dirsi che nell'atto stesso in cui cospirazione si fa, atti preparatorii già possono esistere. Io credo che sia nell'intenzione della Camera che questi atti siano puniti; e vuole essere punita la cospirazione anche quando sia seguita da atti preparatorii.

Per conseguenza io appoggio l'emendamento dell'onorevole Alvigini, meno quelle parole che sono state tolte dal mio onorevole collega Gallo, lasciando tuttavia sussistere la parola *predisposti*.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. In verità io non so comprendere come l'onorevole preopinante venisse dicendo che la proposta dell'onorevole Alvigini sia più liberale che quella della minoranza della Giunta, alla quale il Ministero ha data la sua adesione. Io dico che non so trovare questa maggiore larghezza nella proposta Alvigini, a fronte di quella degli onorevoli Miglietti e Buffa, spogliata delle espressioni che voleva tolte l'onorevole Gallo, e che, se non sono esatte, sono almeno superflue.

Ed infatti quali sono le differenze che passano tra l'una e l'altra di esse? Sono due: la prima è che l'onorevole Alvigini vuole si dica che gli atti preparatorii richiesti dalla Giunta, perchè diasi nel reato di cospirazione luogo alla sanzione penale, non solo la seguano, ma anche la accompagnino.

In verità non parmi che questo sia molto liberale; parmi anzi che, se per liberalismo intendesi la non ampliatazione della legge, più liberale sia la proposta della minoranza della Commissione. Secondo l'emendamento Alvigini può accadere talvolta che la cospirazione sia punita, mentre non lo sarebbe secondo la proposta della Commissione. Suppongasì, che vi sia una cospirazione e che vi sia qualche atto anteriore alla medesima; l'onorevole Montagnini diceva: in quel caso vi sarà luogo all'applicazione della legge secondo la proposta Alvigini, non vi sarebbe secondo la proposta della minoranza della Commissione. Ma questa sarebbe forse una legge più efficace, più repressiva, ma non una legge più liberale. Io credo poi che non possa punirsi la cospirazione, quando non vi siano atti preparatorii che la sus-

seguano. Si dice: potrebbe darsi che vi fosse un mezzo già preparato e che quindi si facesse il concerto. Ma allora io dico: se il concerto viene dopo che si è già preparato un atto, come si potrà punire uno dei cospiratori, il quale fosse stato estraneo a quest'atto, se si vuole che, oltre la cospirazione, vi sia qualche atto, e se l'atto è già preceduto, e se quel terzo, quarto o altro individuo, cui si è fatta la proposta, non vi prese parte? Egli non sarebbe punito in quel caso, che per la semplice cospirazione, quando invece il concetto della minoranza della Commissione è che non vi sia luogo all'applicazione della legge che quando, oltre al concerto, vi sia ancora un atto da cui risulti che si è realmente voluto darvi esecuzione.

L'altra differenza starebbe nella definizione degli atti preparatorii. Io ebbi già l'onore di avvertire la Camera quanto sia pericoloso di introdurre nella legge le definizioni scientifiche; che cosa sieno gli atti preparatorii, i magistrati che conoscono la scienza legale devono saperlo e non è necessario che questo sia iscritto nella legge.

Io non trovo altra differenza tra la proposta Alvigini e quella della minoranza, se non che nel dire che sono atti preparatorii non solo quelli che susseguono, ma anche quelli che accompagnano o precedono la cospirazione. Questo è impossibile, e non potrebbe ammettersi senza entrare in un campo molto pericoloso. Il senno dei magistrati saprà definire gli atti preparatorii; e col loro criterio legale sapranno definirli a norma delle varie circostanze; ma questa non è cosa che debba spiegarsi nella legge.

Io pertanto, mentre contesto che la proposta Alvigini sia più larga che quella della minoranza della Giunta, mantengo la dizione usata da quest'ultima perchè più semplice e conforme ai principii che regolano la materia penale, e meno soggetta ai pericoli ai quali potremmo essere esposti adottando la proposta dell'onorevole Alvigini.

ALVIGINI. Io non ripeterò le cose già dette, ma mi restringerò soltanto a fare alcune osservazioni in ordine a quanto venne testè asserito dall'onorevole Gallo. Innanzitutto mi permetterà la Camera che io sostenga, in risposta alle asserzioni dell'onorevole ministro guardasigilli, che, se io ho per avventura errato nel fare la mia proposta, ciò si dovrà ascrivere a difetto d'ingegno, ma non di amore ai principii di libertà: nel mio intendimento invero io ritenni che la disposizione che ho messa innanzi fosse più liberale di quella presentata dalla minoranza della Commissione.

Quanto alle modificazioni domandate dall'onorevole Gallo, io dichiaro che acconsento alla soppressione della parola *predisposti*, che veramente convengo non è italiana. A questa parola, se la Camera lo stima, io supplirei col dire: « si riconoscono compiuti e diretti. » Forse il vocabolo *compiuti* meglio corrisponde all'idea che l'atto preparatorio debba essere compiuto e non solo cominciato.

Quanto poi a quell'inutilità che l'onorevole Gallo ri-